

Pietro Monego

**Brevi note
sulle investiture del forno fusorio di Mareson
del 1399 e 1406**



In copertina: Vecchia foto (15.9.1914) del villaggio di Mareson con al centro la chiesa di San Valentino martire, consacrata nel giugno del 1492. *Österreichisches Staatsarchiv, n. 11775*

Introduzione

E' per merito di Sante Iral che un nuovo documento, che riguarda la storia delle comunità zoldane dal 1031 al 1404 (cioè dell'epoca pre-veneziana), può oggi essere aggiunto a quelli finora conosciuti.

Si tratta di un'investitura del Forno di Mareson del 1399, che è stata da lui reperita presso l'archivio della chiesa di San Nicolò di Fusine


Nel 1999 era stata pubblicata un'analoga investitura, ma essa risaliva al 1406.¹

L'esame congiunto delle due ci permette di evidenziarne le differenze che le contraddistinguono e di trarne alcuni spunti di carattere storico.

I protagonisti

Nel 1399 è Ludovico di Sancta Victoria, il General vicario e luogotenente (*in spiritualibus vicarius, ac procurator et syndicus et generalis vicarius*)² del Vescovo di Belluno Giovanni Capogalli, a concedere l'investitura a nome del presule della *Cividal*, mentre nel 1406 è lo stesso vescovo Enrico Scarampi (che aveva sostituito il Capogalli) a farlo.

Il notaio di riferimento nel 1399 era un esponente di una delle più prestigiose casate nobili bellunesi: Grassia del fu Alessandro Doglioni, che si firma «*Ego Grassias quondam ser Alexandri de Doyono, civis Belluni, Imperiali auctoritate notarius, et nunc officialis episcopalis curiae Belluni his Interfui et rogatus scripsi*».



Signum tabellionis del notaio Grassia del fu Alessandro Doglioni

Nel 1406 il rogatario era invece Ludovico, figlio di Bonifacio Sberlati da Monteber, (oggi *Mombaruzzo*, in diocesi di Acqui Terme, la sede dalla quale lo Scarampi fu trasferito a Feltre e Belluno), «che nel settembre 1404 a Venezia fu nominato procuratore e contestualmente notaio, e messo dunque in condizione di tutelare in modo pieno gli interessi del presule e del parente Polidoro Scarampi, che nel 1413 rogò a Merano un importantissimo atto di investitura a Federico d'Asburgo».³

In entrambe le occasioni era presente come teste di grande importanza: il presbitero Michele da

¹ Cfr. P. MONEGO, *In val di Zoldo nel Medioevo*, Spinea, 1999, pp. 258-261.

² Cfr. F. PELLEGRINI, S. IRAL, *Investitura del forno fusorio di Mareson del 17 febbraio 1399*. Cfr., inoltre, C. Miari: «Nel 1400, indizione VIII, a' 13 di Giugno in Domenica, Bonaccorso da Miero cavalcava in Agordo con messer Lodovico da S^{ta} Vittoria vicario spirituale, e messer Pietro de Vivenzii, vicario secolare di Belluno, per terminare fra que' della Valle di Agordo e que' di Zoldo una lite sopra i confini di certi monti che li dividono... ». C. MIARI, *Cronaca bellunese [1383-1412]*, ristampa a cura di P. A. DOGLIONI, Belluno, 1976, p. 28.

³ G. M. VARANINI e C. ZOLDAN in «*I documenti di Liazaro notaio vescovile di Feltre e Belluno (1386 -1422)*», Roma, Viella, 2011, p. XXV della nota introduttiva di G.M. VARANINI.

Parma, priore del monastero dei Santi Biagio e Lazzaro di Campestrino.⁴



Tra i protagonisti degli atti di investitura c'erano ovviamente i Regolieri.

L'esame comparato delle due investiture ci permette di rilevare come nel 1406 siano stati esclusi dal beneficio dell'investitura tre capifamiglia e precisamente: Bernardo Zaneto "Papuzer", il Magro dei Rizzo e Brunello di Mareson, mentre continuarono a beneficiarne, invece, i membri dei casati: Masango, Sorabosco, Neio, Arnoldo e i fratelli Antonio e Giovanni del fu Zuida.

Giovanni Capogalli ed Enrico Scarampi: due vescovi di estrazione viscontea.

Nel periodo della dominazione viscontea su Feltre e Belluno (1388-1404) in materia di nomine vescovili le disposizioni inviate da Giangaleazzo furono prassi costante, come documenta Matteo Melchiorre:

«Alla morte di Alberto da San Giorgio (1398) subentrò un altro fedele di Gian Galeazzo, il benedettino Giovanni Capogalli.

Il capitolo di Belluno, così come, è da presumere, quello di Feltre, si limitò ad immettere nel possesso del vescovado un procuratore del benedettino, il quale era impegnato come governatore di Pisa, da poco passata alla soggezione dei Visconti.



Stemma del Casato dei Caputgallis

Giovanni Capogalli non giunse che una volta in diocesi, nel gennaio 1400,⁵ e nel 1402 venne traslato all'episcopato di Novara.

⁴ «E' probabilmente la prima chiesa della comunità cristiana di Belluno, sorta nell'area cimiteriale romana lungo la strada – via Rivizzola – che portava al ponte sull'Ardo e di lì verso il Cadore: una localizzazione al di fuori del perimetro urbano antico, quindi verosimilmente precedente all'editto del 313 con cui Costantino consentì di professare la fede cristiana. Nell'antichità era nota come chiesa di S. Croce in Campestrino, dal nome del luogo in cui sorgeva. L'edificio subì numerose ricostruzioni e rimaneggiamenti, ma conserva ancora la pianta a croce greca risalente al VI secolo. Al suo fianco sorgeva un ospizio che dal 1184 fino al 1793 ebbe anche funzione sanitaria di lazzaretto. Tra il XIII e il XIV secolo ospitò una piccola comunità cistercense, legata all'abbazia di Follina. La chiesa venne documentatamente ricostruita una prima volta nel 1358 e poi di nuovo nel 1631». <http://archivio.comune.belluno.it/chiesa-di-s-biagio/>

Secondo l'ormai regolare prassi, sebbene fosse morto il duca Gian Galeazzo, la corte milanese notificò al podestà di Belluno (9 novembre 1402) che si era già scritto in Curia papale per avere il riconoscimento della nomina nel vescovado di Belluno e Feltre dell'astigiano Enrico Scarampi.

Quest'ultimo era un altro fedelissimo del defunto duca, al punto da essere impiegato in delicate missioni diplomatiche, e specialmente, alla morte di Gian Galeazzo (1402), come plenipotenziario visconteo a Venezia».⁶

Quelle scelte da Giangaleazzo Visconti per gli incarichi vescovili furono persone di grande preparazione, le quali, però, visti i loro molteplici impegni,⁷ furono assai carenti nella cura pastorale, che ebbero cura di affidare a Vicari generali, per lo più espressi dai Capitoli e appartenenti all'aristocrazia cittadina.

⁵ Dice il Piloni: «Il nuovo vescovo però non venne sì tosto alla sua residenza, sendo all'ora la città in molto travaglio per la grande pestilenza, che in quella si faceva sentire: la qual durò gran parte dell'anno susseguente con morte d'huomini d'ogni qualità». G. PILONI, *Historia della città di Belluno*, Venezia, G.A. Rampazetto, 1607, ristampa A. Forni Editore, Sala Bolognese, 1974, p. 329.


⁶ M. MELCHIORRE, *Vescovadi e poteri sovrani nell'alto piave (Xii-Xv secolo)*, in *"Tesori d'arte nelle chiese del Bellunese. Destra Piave"*, Provincia di Belluno, 2015, pp. 13-40.

⁷ «Giovanni CAPOGALLI, si trova citato per la prima volta il 16 apr. 1385 col titolo di abate di Grottaferrata e di amministratore apostolico di S. Paolo fuori le Mura, di cui era già stato nominato abate. Ebbe dalla Curia romana altri diversi incarichi. Nel 1392 fu vicario generale pontificio a Roma. Nel 1398, Bonifacio IX lo nominò vescovo di Belluno e di Feltre e, contemporaneamente, gli accordò il priorato camaldolese di S. Paterniano di Forazano nella diocesi di Bertinoro. Scarse le tracce del suo passaggio su tale seggio vescovile, che, peraltro, fu piuttosto breve, dato che il 4 ag. 1402 fu trasferito al vescovato di Novara». da https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-capogallo_%28Dizionario-igrafico%29/

«Enrico SCARAMPI: Venne consacrato giovanissimo e chiamato a operare in un frangente assai complesso e duro, impegnato in uffici e missioni delicate, dapprima in diocesi di Acqui e poi in quella di Belluno-Feltre, ma anche a diretto servizio del pontefice e pure dell'imperatore. Papa Bonifacio IX, infatti, lo elegge suo 'consigliere', nel 1401 lo nomina 'legato papale' per la secolarizzazione dell'Abbazia di Ferrania. Il papa lo designa suo tesoriere, compito che lo Scarampi svolge con grande impegno, ripagando la fiducia con la difesa coraggiosa dei diritti del Papa legittimo in quegli anni di grande scisma. La considerazione del Pontefice, sostenuta anche dai desideri del duca di Milano, premia il vescovo Enrico con la nomina – nel 1402, ribadita poi nel 1404 – alle diocesi unite di Feltre e Belluno; Enrico, infatti, deve prender possesso dei due vescovadi, tra non lievi difficoltà di ordine politico dovute alle contese tra Milano e Venezia: non a caso l'ingresso ufficiale si compie solo nel 1406. L'anno successivo Papa Gregorio XII lo nomina "collettore della decima dovuta alla S. Sede" nelle province venete di Grado e Aquileia; e poco dopo gli affida la nunziatura presso la Repubblica di Venezia. Nel 1408 è a Milano per mediare tra le fazioni guelfe e ghibelline. Nel 1409 Enrico partecipa al Concilio di Pisa nel 1409, indetto per porre fine allo scisma e dove invece si verifica una seconda scissione (che prende il nome di "Obbedienza di Pisa" e affianca all'obbedienza avignonese e a quella romana), portando la chiesa alla situazione di massima tensione: un papa eletto a Roma e ben due antipapi. La svolta politica, che comporta la sottomissione all'impero delle terre venete, comprendenti anche Feltre e Belluno, porta lo Scarampi a stringere rapporti con l'imperatore Sigismondo, il quale -sperimentatene le particolari doti- lo onora del titolo di suo consigliere e poi di segretario imperiale. Dell'ascendente che gode presso l'imperatore, Enrico si avvale a favore dei suoi diocesani oppressi da dure leggi del nuovo 'padrone'. Nel 1414 partecipa alla "dieta" imperiale e poi gioca un ruolo di rilievo nel Concilio di Costanza (1414-1417), durante il quale è incaricato di trattare con l'antipapa Giovanni XXIII, dell'Obbedienza di Pisa, per persuaderlo a rinunciare volontariamente al titolo ritornando all'obbedienza romana. Per l'abilità dimostrata nella sua riuscita missione è designato tra i 30 "grande elettori" partecipanti al Conclave per il nuovo Papa, prescelti tra i vescovi di ciascuna "nazione" per affiancare i 17 cardinali; Enrico è "presidente della nazione italiana" (un gruppo di 5 vescovi, di cui fa parte anche l'arcivescovo di Milano). Si tratta di un avvenimento storico di grande rilievo, in quanto l'elezione di Papa Martino V, avvenuta nel 1417, pone fine al grande scisma d'occidente e la Chiesa cattolica torna ad avere un governo unitario mentre vengono definite le tesi conciliariste. In quegli stessi anni, Enrico partecipa anche ad un altro importante e tragico passaggio della storia ecclesiale: la repressione dell'eresia hussita in Boemia. Il nuovo papa lo nomina "Tesoriere della Camera Apostolica", poi nel 1418 "rettore generale per le Province Campane", quindi – nel 1420- "rettore per la provincia della 'Tuscia'". I molteplici incarichi del Papa e dell'imperatore lo tengono impegnato per molto tempo lontano dalle sedi vescovili (almeno fino al 1430, con la morte di Martino V). V. RAPETTI in <http://www.diocesiacqui.piemonte.it/scarampi.htm>

La vita religiosa nelle città di Feltre e Belluno poté svolgersi, perciò, con regolarità, come documenta un cronista dell'epoca: Clemente Miari.⁸

Giovanni Capogalli nominò Ludovico da Santa Vittoria come vicario *in spiritualibus*, mentre il suo successore, Enrico Scarampi, affidò nel 1404 questo incarico a Michele da Parma,⁹ il priore della chiesa dei



Lo stemma degli Scarampi, *Cinque pali di rosso al campo d'oro*, col motto "Modus et Ordo"
- su una panca da chiesa lignea di Cortemilia -casa privata -, pres.te del XVII secolo.
<https://www.wikiwand.com/it/Scarampi>

santi Biagio e Lazzaro di Campestrino, e nel 1405 a Leonisio Doglioni,¹⁰ il decano dei canonici bellunesi.

⁸ F. PELLEGRINI, *Cronaca bellunese inedita del canonico Clemente Miari [1383-1412]*, «Archivio veneto », i, 1871, t. 2, pp. 1-12 [estr.]. D. MIARI, *Cronaca bellunese [1383-1412] del canonico Clemente Miari tradotta e ora primamente pubblicata per cura del co. Damiano Miari*, Belluno 1873 [rist. anastatica S. Giustina (Belluno) 2006]. P. DOGLIONI, *Cronaca bellunese [1383-1412]*, Belluno 1976 e 1992 con titolo lievemente diverso. Tra gli studi su di essa cfr. J.E. Law, *A Chronicler of c. 1400: Clemente Miari of Belluno*, «Renaissance Studies », 2 (1988), pp. 173-84 (ora in J.E. Law, *Venice and the Veneto in the Early Renaissance*, Aldershot-Burlington-Singapore-Sidney 2000 [Variorum Reprints]). Sulla famiglia Miari, cfr. poi M. PERALE, *Belluno in età comunale, la famiglia Miari e la questione delle origini (secoli XIXIV). Elementi per una ridefinizione delle coordinate relative alla comparsa del casato e all'evoluzione del ruolo*, «Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore », Lxxiv (2003), pp. 81-101. Infine, M. MELCHIORRE, *Chronicon bellunese (1383-1412)*, Viella, 2015.

⁹ G. M. VARANINI e C. ZOLDAN in «*I documenti di Liazaro notaio vescovile di Feltre e Belluno (1386 -1422)*», Roma, Viella, 2011, p. XXVII della nota introduttiva di G.M. VARANINI: «BSP, ms. 627, f. 52r (*Cronaca bellunese*, pp. 142-143): Nel 1404 lo Scarampi delegò un suo procuratore (al momento dell'inizio della prima breve dominazione veneziana) per ricevere la presa di possesso dell'episcopio dal plenipotenziario veneziano Antonio Mor "ex speciali mandato dicte dominationis induxit in tenutam et corporalem possessionem episcopatus Belluni presbiterum Michaellem priorem Campestrini procuratorio nomine reverendi in Christo patris et domini domini Henrici de Scarampis episcopi bellunensis et feltrensis"».

¹⁰ «Come si usava con non lodevole costumanza far spesso nel medio evo, lo Scarampi nel 1405, il 15 di marzo, diede in affitto per tre anni e per 622 ducati d' oro il vescovado di Belluno al decano Leonisio dal Doglione, dandogli autorità di conferire tutti i benefici, eccettuati quelli di Castion e di Cadola e l'arcidiaconato d'Agordo, ed essendogli vietato di mutare i coloni o fare nuove affittanze, cosa riservata al fattore vescovile pre' Michiele». L. ALPAGO-NOVELLO, *Enrico Scarampi vescovo di Belluno e Feltre (1404-1440)*, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, XII (1940), n. 70, pp. 1193-94. L'episodio dimostra come lo Scarampi considerasse i seggi episcopali sostanzialmente in una prospettiva di rendita beneficiale. Al decano conferì anche la "auctoritas et potestas collationis omnium beneficiorum".

Fatti di cronaca e situazione politica in Zoldo nell'epoca delle due investiture

Il sette dicembre 1388, dopo una breve sommossa e la reggenza di un libero governo della *Cividal*, durato una sola settimana, era stato innalzato in Belluno il vessillo di Gian Galeazzo Visconti, che, da quel giorno sarebbe stato inserito, secondo il linguaggio visconteo, nella «*partes de ultra Mincium*».¹¹

Furono subito emanate leggi contro la criminalità ed approvati gli statuti cittadini.¹²

Ai Bellunesi fu riassegnata, «*mero et mixto imperio*», l'antica giurisdizione su Rocca Pietore, dopo che quest'ultima si era ribellata ed era stata costretta alla pace dagli stessi Bellunesi.

Furono diminuite le tasse e contemporaneamente iniziata la riedificazione di mura e castelli.

Secondo lo storico Giuseppe Alvisi, l'elemento negativo che caratterizzò l'occupazione del Visconti andrebbe ricercato nel fatto che «[...] disputavano acutamente fra loro il partito guelfo, che conservava sentimenti di affezione al Carrarese, e i Ghibellini che riconoscevano la loro influenza dal Visconti e continuavano le offese parziali, le uccisioni frequenti in tutto il territorio, finché scoppiò un generale tumulto.»¹³

Era, in quel periodo, capitano di Belluno Giovanni Russino da Como, che riuscì nell'intento di far deporre le armi ai contendenti, arrestando, poi, i capi delle due fazioni. Impose, quindi, una tregua di quattro mesi durante la quale preparò la pace. Negli anni successivi il Visconti consolidò il suo governo ed ottenne il consenso, oltre che dell'alto clero, anche del consiglio che esercitava, ormai, una notevole egemonia sul territorio.¹⁴

Una circostanza che si può cogliere esaminando il dato fiscale, vera cartina di tornasole per analizzare questi tipi di cambiamento. Durante gli anni ottanta, infatti, sotto il dominio di Leopoldo di *Habsburg*, una *colta* straordinaria di seimila lire era stata ripartita nella misura del cinquantanove per cento circa a carico

¹¹ La più recente storiografia reputa doveroso riconsiderare il giudizio alquanto limitativo circa il quindicennale dominio dei Visconti su parte del territorio veneto, compresa l'area montana di Feltre e Belluno, sulla scorta della «[...] necessità di considerare globalmente, dal punto di vista storiografico, un'esperienza che si presenta come assai significativa per due importanti città e territori della regione, come Verona e Vicenza, e per l'estesa area montana con le due 'parve urbes in montibus' (così le definirà Antonio Loschi, *in mortem* di Giangaleazzo Visconti). La soggezione ad un potere politico forte e lontano favorisce il chiarimento e l'istituzionalizzazione del rapporto centro-periferia, che assume procedure e caratteristiche ben definite, e favorisce altresì la distinzione tra il piano della decisionalità politica e quello della esecutività amministrativa. L'estromissione dal potere delle dinastie nate nella città soggetta, o secolarmente radicate in essa [...] spezza o attenua (almeno momentaneamente) i vincoli clientelari, i poteri extra-istituzionali, e fa sì che i rappresentanti in periferia del potere politico e militare assumano un profilo più incisivamente pubblico. Se si considera poi che a governare questa ampia porzione del Veneto giungeva un regime già largamente sperimentato nel governo di coordinazioni territoriali sovraccittadine, e che dunque si trapiantavano nelle province d'oltre Mincio istituzioni, e si adottavano prassi, già esistenti nelle città lombarde ed emiliane, si giunge alla conclusione che è necessario rivedere il giudizio sostanzialmente riduttivo che la storiografia soprattutto locale (e in special modo quella veronese, piuttosto che quella vicentina) ha dato del quindicennio visconteo.» G. M. VARANINI, *Istituzioni, società e politica nel Veneto 1329-1403*, op. cit., . 105.

¹² B.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 495*, f. 487, doc. 26 settembre 1393; L.P.M.C., *Reg. AB*, f. 22 v..

¹³ G. ALVISI, *Storia di Belluno e sua provincia*, 1859, ristampa anastatica, a cura di Fausto Sardini Stampatore, Bornato di Franciacorta, 1979, p. 634.

¹⁴ «[...] un assestamento importante si ha, [...], sotto la dominazione viscontea, quando il comune difese attentamente le proprie prerogative nei confronti di un podestà più efficacemente coordinato col centro che non in età absburgica. Non vennero meno dunque né la duecentesca organizzazione in 'roduli' - aggregazioni di consorterie, non necessariamente legate da rapporti di sangue, che si suddividavano le cariche pubbliche, mediante una scelta effettuata dai consoli del comune uscenti -, né le lotte di fazione tra 'guelfi' e 'ghibellini' che si intersecavano e si sovrapponevano a quelle divisioni.» G. M. VARANINI, *Istituzioni, società e politica nel Veneto 1329-1403*, op. cit., p. 102.

della cittadinanza bellunese e per il rimanente quarantuno per cento a carico di capi famiglia del territorio.¹⁵

Nel 1402 per la *colta* ordinaria, preventivata in lire 1500:7, la *Regola della terra*, che comprendeva anche la città, avrebbe dovuto accollarsene solo 120, i due *capitaniati* di Agordo e Zoldo 500:2 (375 il primo e 125:2 il secondo), le sette *pievi* e le tre *sindacarie* in cui era diviso il restante territorio 880:5. Invero, il carico fiscale per gli uomini di Zoldo doveva assommare, invece, sempre «*ex antiqua et longeva consuetudine*», a lire 93:15.¹⁶

In quel mese di giugno del 1402, si erano, al contrario, visti addebitare una somma aumentata di oltre un terzo; circostanza quest'ultima che, per degli uomini che si consideravano, quasi sicuramente non a torto, «*pauperes nichil quasi immobile possidentes*», non poteva che dar origine ad una diffusa, anche se composta, protesta. L'accordo con il podestà si attestò sulla cifra di lire centocinque di denari piccoli, con l'impegno di quest'ultimo che si sarebbe ritornati, nella successiva determinazione dell'estimo, alla consueta imposizione.

Il documento sopraccitato merita, in ogni caso, qualche altra considerazione, giacché l'irritazione degli uomini della valle del Maè era solo apparentemente diretta contro le carature d'estimo.

I rappresentanti della comunità zoldana ricordarono, infatti, al consiglio che essi erano «stabilmente residenti in territori di montagna ed in luoghi coperti da boschi impervi», dove non si coltivavano «la vite né gli altri frutti, ma solo una modesta quantità di granaglie, neppure sufficienti per le esigenze di un quarto dell'anno» ma che, nonostante questi disagi, solo a loro e non agli abitanti delle *Regole del piano* erano imposti «per dazio o muda, due soldi di denari piccoli per qualsivoglia approvvigionamento di granaglie».

Oltretutto, anche sui prodotti della lavorazione del ferro, dai quali essi traevano il principale sostentamento per vivere, dovevano pagare diciotto soldi di denari piccoli per ogni carico inviato fuori della valle.

Il rancore che questa mancanza di *par condicio* suscitava, ed evidentemente avrebbe continuato a suscitare per molti altri decenni a seguire, fu certamente una delle cause di quel moto separatista che, complice la guerra cambraica, porterà gli Zoldani, un secolo dopo, a sottrarsi temporaneamente alla sudditanza al consiglio maggiore di Belluno, nel quale non avevano alcuna reale incidenza, e a chiedere e ottenere, il 12 gennaio 1510, l'aggregazione alla comunità cadorina.

Ma altri grossi problemi insorsero dopo la morte di Gian Galeazzo, avvenuta il 3 settembre del 1402.

Racconta, infatti, il Piloni che, nel luglio del 1403, «si sollevorno per tutto il stato del Visconti le fattioni guelfe e ghibelline, tumultuando tutte le città».¹⁷

Anche a Belluno si determinò una pesante conflittualità tra opposte fazioni, che mise talmente a repentaglio la sorte dei cittadini da trasformare in sempre più pressante necessità la loro esigenza di poter contare su un governo forte, in grado di dominare la situazione e di offrire precise garanzie alla città, finalizzate a por fine agli scontri derivanti dalle rivalità interne.

¹⁵ «Così quando il governo di Leopoldo duca d'Austria e Signore di Belluno e di Feltre (1373-86), trovandosi spesso in gravi strettezze di denaro, domandò nel 1381 un prestito al Comune di Belluno di lire 6000 per sostenere la spesa delle sue imprese nel Trivigiano e condurle a fine, il Consiglio dei nobili di Belluno tassò le principali famiglie tanto della nobiltà che della cittadinanza fino alla somma di lire 3521 ed il territorio in lire 2479, pari in tutto a 6000: delle quali 700 furono imposte al capitaniato di Agordo, a tutte le altre pievi del territorio 1459, e 320 toccarono ad otto capi-famiglia di quella di Frusseda [...]». Cfr. F. PELLEGRINI, *Notizie sull'antica pieve di Frusseda ora Comune di Ponte-nelle-Alpi e sulla parrocchia di Cadola e dei suoi pievani*, Belluno, 1884, p. 13.

¹⁶ B.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 495*, f. 610, doc. 30 giugno 1402.

¹⁷ G. PILONI, *Historia della città di Belluno*, Venezia, G.A. Rampazetto, 1607, ristampa A. Forni Editore, Sala Bolognese, 1974, p. 340.

Ne furono spaventati anche i Visconti, che offrirono, senza alcun successo, il governo di Belluno e Feltre ai Veneziani.

Il venticinque aprile dell'anno seguente si sollevò in Belluno il partito guelfo, con l'intenzione di dare la città al Carrarese. I ghibellini reagirono riuscendo a cacciare i guelfi oltre le mura cittadine.

Costoro, però, «si riannodarono e chiamati alle armi molti del contado di Zoldo e di Agordo, assediaron il vincitore.»¹⁸

Il consiglio, subito convocato, provvide a scegliere quattro cittadini cui affidare piena autorità di governo.

A fronte dell'impossibilità da parte dei Visconti di venire in aiuto della città, i membri del governo decisero di rivolgersi ai Veneziani, che inviarono, prontamente, Antonio Moro, a capo di un manipolo di soldati, per liberare Belluno dall'assedio.

Il condottiero lagunare giunto alle spalle degli assediati, dopo aver catturato anche il capo della fazione guelfa, occupò la città.

I prigionieri furono torturati e successivamente condannati, alcuni al «*bando della vita*», altri a multe in denaro. Il diciotto maggio Antonio Moro venne introdotto nel palazzo comunale dove, a nome di tutti i cittadini della *Cividal*, gli furono consegnate le chiavi della città.¹⁹

Una delle condizioni poste dal consiglio maggiore, dalla seconda metà del XIV secolo predominato dalle fazioni ghibelline, alla Serenissima prevedeva che «[...] quanti erano stati banditi al tempo dei Visconti non fossero riammessi in città, che i ghibellini bellunesi potessero portare le armi per il territorio trevigiano ed anche in Venezia e che i guelfi non avessero nessuna ingerenza nei capitaniati di Agordo e Zoldo».²⁰

Al generale consenso con cui erano state accolte, nel 1404, le truppe veneziane, sia in città, sia nel territorio bellunese, non si accompagnò, infatti, il favore degli uomini di Agordo e di Zoldo.

Asserisce, al riguardo, il Piloni che «non restava in questo mezzo il savio Provveditore (Antonio Moro) di affatigarsi per ridurre a quiete e sotto l'obediencia della sua Republica tutti i luoghi già soggetti a Cividale, i quali erano per li sopradetti romori alienati, e specialmente le valli di d'Agordo e di Zoldo, che ancora stavano pertinaci e duri a non voler sottoporsi a signori, che non fossero di parte guelfa.»²¹

L'impressione che si trae leggendo, anche, una serie di proclami, emanati nel 1405 e nel 1406 dal provveditore Antonio Moro, è che si fosse formato tra le montagne di Zoldo un vero e proprio gruppo di resistenza armato di parte guelfa.²² Solo così può, di fatto, spiegarsi la frase del Piloni.

¹⁸ G. ALVISI, *op. cit.*, p. 656.

¹⁹ F. MIARI, C. MIARI, *Cronaca bellunese, 1383-1412*, Belluno, 1873, p. 124.

²⁰ F. PATETTA, *Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia*, Annuario accademico delle regia Università di Siena, a. a. 1901-1902, p. 22.

²¹ G. PILONI, *op. cit.*, p. 345.

²² A detta di Francesco PELLEGRINI l'adesione alla parte guelfa avrebbe avuto precise ragioni sociali: «[...] a questo proposito aggiungeremo che siccome il guelfo era in via ordinaria il partito popolare, ora si direbbe democratico, e, [...], il meglio affezionato alle franchigie cittadine, mentre in generale il ghibellino tendeva a restaurare e rafforzare nei comuni l'autorità dell'imperio, o almeno delle classi superiori e della nobiltà di toga e spada; così noi troveremo naturale che i valligiani di Agordo e di Zoldo aderissero tenacemente a parte guelfa, il che se appare da molteplici indizi ed argomenti, risulta poi manifesto dal fatto che quando i Carrara coi guelfi delle schiatte dei Bernardi e dei Tassinoni si misero a capo del movimento per togliere la città alla sovrachianza dei ghibellini rappresentati dalle parentele dei Nossadani e dei Castiglioni, e dal dominio dei Visconti farla ritornare a quello dei Carraresi nel 1404, Nicolò Carrera che avea sollevato i villici delle pievi del piano, e circondava la città, aspettava ansiosamente l'aiuto dei montanari di Agordo e Zoldo, che già si erano messi in cammino; senonché i ghibellini assediati nella città lo prevennero consegnandola ai Veneziani: e ciò fu davvero buona ventura per molti rispetti,

Un terribile fatto di cronaca accaduto in quell'epoca conferma, inoltre, quale fosse la ferocia che caratterizzava lo scontro in atto tra le fazioni rivali nel Bellunese. Lo documenta Clemente Miari.

«L'anno sopraddetto, 1405, addì 12 del mese di settembre, un tal Nicolò friulano, già oste a Sto, avvocato fra Sacile e Spilimbergo, con Angelino suo figliastro e con tre altri compagni, i quali erano stati un mese in Agordo del distretto di Belluno per prendere [...] (Tommaso) unico figlio di ser Marsangino della pieve di Agordo e imporgli una taglia, lo catturarono presso la valle di Tòcolo, per condurlo in Alemagna.

Ma egli, benché preso, non si volle arrendere; ond'essi l'uccisero e, spogliatolo ignudo fino alla camicia, lo gettarono nel ruscello là presso la detta villa di Tòcolo.

Quindi allontanandosi si separarono gli uni dagli altri; e tre se ne andarono in Alemagna, mentre il predetto Nicolò con [...] suo compagno passò in Zoldo.

Quivi cercando pane per recarsi in Friuli, furono, siccome sospetti presi dai Zoldani, che si erano uniti insieme per arrestarli, e quindi condotti a Civaldi di Belluno, e presentati allo spettabile uomo messer Antonio Moro podestà e al suo vicario messer Giovanni de' Cavazzi da Carmagnola. Esaminati e torturati, confessarono il proprio delitto, alterandolo diversamente. Il cadavere poi del defunto nel detto luogo di Tòcolo trovato da un pecorajo, che colà pasceva, quindici giorni dopo ch'era stato ucciso; e già era stato dagli uccelli tutto corroso le tibie, le gambe, e le natiche.

E nel Lunedì del 28 del mese medesimo furono bruciate tutte le case di un maso, che il detto ser Marsangino avea a Polteso nella pieve di Limana, tenuto da un Antonio di colà. E adì 8 di Ottobre del detto anno il sunnominato Nicolò e l'altro suo compagno furono sospesi alle forche sopra Polpeto sulla via pubblica, che mena in Cadore, ed ivi lasciati morti».²³

L'episodio accadde nonostante il severo provvedimento del trenta agosto 1405, con il quale Antonio Moro aveva impartito l'ordine di reprimere il «*banditismo*» in Zoldo.²⁴

Il libro delle *provvisori* del maggior consiglio attesta che il 6 dicembre 1405 fu emanato un nuovo bando con il quale veniva proibito a tutti di portare armi, sia di giorno sia di notte, sia in città sia nel distretto, sotto pena di multa, che sarà resa ancora più pesante il ventitré maggio 1406.²⁵

L'insurrezione guelfa sembra placarsi di lì a qualche mese, dato che, narra il Piloni, Antonio Moro «seppe così ben maneggiar il negotio, che senz'altro strepito contentorno quei popoli de tutto quello, che avevano fatto li cittadini».²⁶

Tuttavia, l'odio tra le due fazioni non cessò ed emergeva, dice l'Alvisi, «ad ogni dimostrazione pubblica e privata prorompendo in risse ed uccisioni persino tra parenti ed amici».²⁷

giacché i Veneziani non erano né guelfi né ghibellini, e come vedemmo, sotto al loro dominio fu pacificata la città e il territorio nel 1424; anzi in tutti i loro stati si spensero in breve quelle parzialità e fazioni le quali per quasi tre secoli aveano dilaniato la maggior parte d'Italia.» F. PELLEGRINI, *Condizioni politiche e governo del Capitaniato di Agordo nei secoli passati*, op. cit., p. 7.

²³ C. MIARI, *Cronaca bellunese, 1383-1412*, Belluno, 1873, p. 150. Il Marsangino «*de plebe Agurdi*» era notaio, chiamato a fare da arbitro per la *Regola* di La Valle nel 1383, ma non si presentò al momento della sentenza. Da questo documento si apprende che la professione gli era fruttuosa, tanto che aveva comperato campagne a Polteso di Limana.

²⁴ B.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 495*, f. 625, doc. 30 agosto 1405.

²⁵ B.C.BL., L.P.M.C., lettera c, f. 155 v., f. 178 r..

²⁶ G. PILONI, *op. cit.*, p. 345.

²⁷ G. ALVISI, *op. cit.*, p. 640. Solo nel 1423, con la riforma introdotta da S. Bernardino da Siena, venne abrogato il sistema dei *roduli*, ponendo così fine all'intreccio tra *rodulazione* e fazioni.

1399 febbraio 17, Belluno.
Investitura del forno fusorio di Mareson,
e dei beni immobili ad esso assegnati

Il documento è stato scoperto da SANTE IRAL presso l'archivio della chiesa di San Nicolò di Fusine.
La trascrizione è di don FLORIANO PELLEGRINI.

In Christi nomine amen. Anno Nativitatis eiusdem domini nostris Iesu Christi millesimo trecentesimo nonagesimo nono, Indicione septima, die lunae decimoseptimo mensis Februarii, in episcopali palacio Belluni, presentibus honesto viro domino praesbitero Michaelae, priore loci et monasterii Sancti Blasii de Campestrino, et capelano maioris ecclesie Belluni, Antonio filio ser Delaidi de Nogaredo, testibus rogatis et aliis.

Venerabilis et sapiens vir dominus Lodovicus de Sancta Victoria, in iure canonico licentiato, Reverendi in Christo patris et domini domini Johannis de Caputgallis de urbe Dei et apostolicae Sedis gratia Bellunensis et Feltrensis episcopi atque comitis in spiritualibus vicarius, ac procurator et syndicus generalis vicarius, nomine prelibati domini episcopi et sui episcopatus Bellunensis eiusque successorum, jure et nomine renovationis, confirmationis, et Investiturae livelli perpetualis episcopatus bellunensis renovandi semper in capite vigintinovem annorum, dando et solvendo pro qualibet renovatione unam libram piperis ad ballantiam, cum anullo suo quem in manibus tenebat Investivit Iacobum ... [*parte abrasa; forse è: dictum Masangum*] Andreae dicti Foraboschi, et Sabet de Marasono, plebatus Zaudi, eorum nominibus propriis, ac nominibus et vice Guadagnini de Donto et Antonij et Johannis fratrum quondam Bonaventure, et Antonij, Thomasi, Bartholomei et Nicholai fratrum et filiorum quondam Jacobi Maschagnini, et Nicolaij quondam Arnoldi de Marasono, et Bernardi et Zaneti papuđer [?], Andree Johane Magri Riçii et Brunelli predicti loci de Marasono de plebanato Zaudi, suorum consortum infrascripti furni, et pro eorum heredibus recipientes presentem Investituram de forno, Nemoribus et acquistis, ac pasculis et capulis et valdis de Marasono.

Ad habendum, tenendum, et iure livellario possidendum predictum furnum, nemora et acquista, ac pascula et capula et valda, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, et in eis [ad] laborandum et laborari faciendum, edificandum et costruendum, ac boscandum et boscari faciendum, capulandi et [ad] pasculandum, ac omnem eorum utilitatem et voluntatem faciendum de ipsis forno, nemoribus, acquistis, pasculis, capulis et valdis, et eorum iuribus et pertinentiis, prout ipsi hactenus per se et eorum predecessores tenuerunt et possederunt a domino episcopo et episcopatu Bellunensi: possessionem eiusdem furni ac nemorum [*ripetizione per errore del nemorum*], acquistorum, pasculorum, capulorum, et valdorum quam ipsi livellarii iam habent eisdem confirmans.

Et promitens supradictis Jacobo et Sabet predictis nominibus stipulantis et recipientis, solempni stipulatione predictum furnum cum nemoribus et acquistis, capulis, pasculis et valdis et iuribus et pertinentiis suis ab omni homine, persona, comunitate, et universitate legiptime defendere, guarentare, auto[rizare] et [disbri]gare.

Quapropter predicti Jacobus et Sabet, nominibus quibus supra, promittentes eorum propriis nominibus de rato pro predictis eorum consortibus, scilicet se facturos et curaturos cum effectu pro predicti eorum consortes quodcumque fuerint requisiti huiusmodi investituram aprobabunt, emologabunt, et confirmabunt, et ratam et firmam habebunt, solempni stipulatione promiserunt praefato domino vicario, sindico et procuratori predicto, dicto sindicatorio et procuratorio nomine praefati Reverendi patris domini episcopi stipulanti et recipienti, dare, solvere et respondere praefato domino episcopo, seu canipariis et factoribus suis qui pro tempore fuerint pro dicto domino episcopo recipientibus, perpetualiter singulis annis in festo Sancti Martini, aut octo diebus ante vel post, nomine et iure livelli Solidos quadraginta octo denariorum parvorum bone et usualis monete, pacto, condicione et conventionione quod si dicti livellarii uno anno non solverint dictam Livellariam responsionem in dicto termino, in secundo anno duplum cum pensione solvere teneantur, et si in secundo anno non solverint duplum cum pensione, quod in tertio anno cadant ab omni eorum iure predicti livelli, quod ius in ipsum dominum episcopum et eius successores perveniat ipso facto, et quod possint dicti livellarii dictum eorum Jus predicti livelli,

vendere, dare, donare, obligare, et alienare cuicumque voluerint, et totam eorum utilitatem, et voluntatem facere, tamen cum licencia praefati domini episcopi et successorum eius.

Salvo quod non liceat ipsis livellariis, nec debeant dictum eorum Jus dicti livelli vendere, obligare vel alienare alicui ecclesie, duci, marchioni, Baroni servo, procero, vel potenti, sive personis prohibitis per quas Jus praefati domini episcopi in pensione et renovatione modo aliquo perdi possit, minui, vel deteriorari, sed solum suis paribus predicta bene servantibus.

Quae omnia, et singula promisserunt predictae partes, nominibus quibus supra, sibi ad invicem solemnibus stipulationibus intervenientibus, firma et rata habere et tenere, nec contrafacere vel venire, per se vel alios, aliqua ratione, causa vel ingenio, de iure vel de facto, sub pena vigintiquinque ducatorum auri, stipulatione promissa et refectionis damnorum, et expensarum, ac interesse litis et extra, et pena soluta vel non predicta Investitura ac omnia, et singula suprascripta firma, et rata maneat, et perdurent.

Pro quibus [*ripetizione per errore del quibus*] omnibus et singulis sic firmiter attendendis et observandis, praefatus dominus vicarius, procurator et syndicus antedictus obligavit predictis Jacobo et Sabet, predictis nominibus renovantibus, omnia bona praefati domini episcopi, et sui episcopatus predicti; et dicti Jacobus et Sabet, eisdem nominibus, obligaverunt praefato domino vicario, syndico et procuratori predicto, omnia eorum bona presentia et futura. Salvo semper omni iure praefati domini episcopi, et dicti sui episcopatus, et alterius cuiuscumque persone.

Confines autem predictorum furni, nemorum et acquistorum ac pascuorum, capulorum et valdorum tales esse dixerunt videlicet: ab una parte est aqua Maedi ab alia est saxus de La-ciuvita [*all'originale: lacivita*], cumfinando cum illis de Goyma, eundo sicut vadit mansus de Costa, cumfinando viam publicam de Post Çovum [*all'originale: post çovum*], eundo in Rui-tort [*all'originale: ruytort*] et a Ruyo Torto [*all'originale: ruyo torto*] in Pelf, et de Pelf in Costam de Çolee, et a dicta Costa in Ruy de Cance, et a dicto ruyo in val de Dorigo, in çovum de le Rove Blanche, eundo per viam montis de Alegis usque ad Maedum, et de Maedo in Casa-sporca [*all'originale: casa sporca*] sicut vadunt Foppe, et sicut vadit çovum [*ad*] crepum de Crestilinum, rivando a le creppe de Campocerver.

Ego Grassias quondam ser Alexandri de Doyono, civis Belluni, Imperiali auctoritate notarius, et nunc officialis episcopalis curiae Belluni his Interfui et rogatus scripsi.

hinc p. coitate vniuersitate Legum de penes quatuor...
 Quod pater Jacobus et Salus nobis quibus supra promittentes coram ipso nobis dicitur
 p. pater coram p. s. se facientes et curantes cu effecti q. pater coram p. s. quoz
 fuerit requisita humiliter iustitiam applicabit emologabit et confirmabit et rata et firmas
 habebunt. Solemni stipulatione promiserunt p. facto dno vicario iudice et procuratori p. dno
 iudice et p. nre p. facti R. cu. patris dno ep. sup. et p. nre dno p. solus et dno
 p. facto dno ep. seu canonicis et fiscalibus suis qui p. tpe fuerit p. dno dno ep. p. nre p. nre
 singulis hinc i. festo d. a. aratum aut octo diebus in ul. post. no. et in l. uel. Sol. quadragesimo
 die. p. usual. monete. p. pacto. o. uel. et. o. d. q. si d. l. uel. l. uno ano no. soluerit dno
 Luellianum renstocum i. do. t. io. in sed. ano. duplu. cu. p. s. solus teneat. et. i. sed.
 ano no. soluerit. duplu. cu. pensia. q. t. ano. erit. al. o. coram. uice. p. l. l. uel. l. q. dno
 i. ipm. dno. ep. et. cu. successoribus p. nre. ip. facti. et. q. possit. d. l. uel. l. dno. coram. no.
 p. l. uel. l. vendere. dare. donare. obligare. et. alienare. cuiuscuq. voluerit. et. tota. coram. uel. l. uel. l.
 uoluntate. facti. in. cu. licentia. p. facti. d. ep. et. successoribus eius. Salus. q. no. licet. ip. l. uel. l.
 uel. l. nec. debeat. dno. coram. no. d. l. uel. l. vendere. obligare. ul. alienare. aliam. et. dno. dno.
 machion. Baroni. suo. p. o. ul. p. o. t. sui. p. p. h. b. i. t. i. s. p. quas. l. uel. l. p. facti. d. ep. in.
 pensia. et. renouata. no. alia. p. d. possit. minui. ul. deteriorari. sed. solu. suis. p. nre. p. d.
 b. i. p. nre. t. i. b. Que. oia. singula. promiserunt. p. o. p. o. nobis. quibus. sup. s. ad. m. a. p. o. p. o.
 p. o. l. o. b. i. t. i. s. i. n. t. e. r. u. e. n. t. i. b. f. i. c. i. a. r. a. t. a. h. e. c. t. e. n. e. r. e. n. o. t. f. a. c. i. e. r. e. u. l. u. e. r. e. p. s. e. u. l. a. l. i. o. s.
 alia. r. o. e. c. a. u. l. i. n. g. o. i. o. d. e. u. i. z. u. l. e. f. a. c. i. o. Sub. pena. uiginti. q. d. d. u. c. t. o. r. o. a. u. t. f. u. l. p. l. e.
 p. m. i. s. s. a. et. r. e. f. e. c. t. o. r. u. m. d. a. m. n. o. r. u. m. a. c. m. i. t. t. e. l. i. c. e. t. e. t. p. e. n. a. e. o. l. u. t. a. u. l. n. o.
 p. l. a. i. n. u. e. s. t. i. t. u. t. a. a. c. u. i. d. a. s. i. n. g. l. a. s. u. p. a. s. s. i. f. i. r. m. a. r. a. t. a. m. a. n. t. e. t. p. d. u. c. t. o. r. u. m. q. d. b.
 q. o. i. b. s. i. n. g. l. i. s. s. i. c. f. i. e. n. t. i. a. r. a. t. a. n. d. i. s. et. o. b. s. e. r. u. a. n. d. i. s. p. f. a. c. i. o. d. n. o. u. i. c. p. r. o. c. u. r. a. t. o. r. i. et.
 i. n. d. i. c. e. a. n. d. e. o. b. l. i. g. a. u. i. t. p. a. t. r. i. s. J. a. c. o. b. o. et. S. a. l. u. s. p. a. t. r. i. s. n. o. b. i. s. e. n. t. i. b. o. i. a. l. o. n. a. p. f. a. c. i.
 d. n. o. e. p. i. s. u. e. p. a. t. r. i. s. p. a. t. r. i. s. Et. d. i. J. a. c. o. b. u. s. et. S. a. l. u. s. e. i. s. d. e. m. n. o. b. i. s. o. b. l. i. g. a. u. i. t. p. f. a. c. i. o.
 d. n. o. u. i. c. a. n. d. o. i. n. d. i. c. e. et. p. e. n. e. p. a. t. r. i. s. o. m. n. i. a. e. o. r. u. m. b. o. n. a. p. n. t. i. a. f. u. t. u. r. a. S. a. l. u. s. s. e. m. p. o. i. u. i. z.
 p. f. a. c. i. o. d. n. o. e. p. i. s. u. e. p. a. t. r. i. s. et. a. l. i. e. n. i. s. c. u. i. u. s. q. u. e. s. t. C. o. n. f. i. n. e. s. a. t. p. a. t. r. i. s. f. u. e. r. u. i. n. e. o. r. u. m.
 et. a. c. q. s. t. o. r. u. m. l. a. c. p. a. s. t. u. l. o. r. u. m. c. a. p. u. l. o. r. u. m. et. a. l. i. o. s. t. a. l. i. o. s. e. t. d. i. x. e. r. u. i. t. u. z. a. b. o. n. a. p. a. t. r. i.
 e. a. q. u. a. a. r. a. d. a. b. a. l. i. a. e. p. a. r. u. s. d. l. a. c. i. u. t. a. s. f. i. n. a. d. c. u. i. l. l. d. g. o. y. m. a. e. u. n. d. s. i. c. u. t. v. a. d. i. t.
 m. a. s. t. u. s. d. c. o. s. t. a. s. f. i. n. a. d. o. v. i. a. m. p. u. i. t. i. d. p. o. s. t. c. o. m. m. u. n. d. i. r. e. u. i. t. e. t. a. c. u. i. o. t. o. r. o.
 i. p. e. l. p. et. p. e. l. p. i. c. o. s. t. a. d. c. o. l. a. et. a. d. d. o. c. o. s. t. a. i. r. e. u. i. t. d. a. m. e. t. et. a. d. d. o. c. u. i. o. i. v. a. l.
 d. d. r. i. g. o. i. c. o. m. m. d. l. e. r. o. u. e. b. l. a. n. c. h. e. e. u. d. p. v. i. a. m. o. t. i. o. s. d. a. l. i. q. u. o. u. s. q. u. e. a. d. m. a. c. d. u. et. m. a. c. d.
 i. c. a. s. a. p. o. z. e. n. s. i. c. u. t. v. a. d. i. t. f. o. p. e. et. s. i. c. u. t. v. a. d. i. t. c. o. m. m. a. r. p. d. c. e. s. s. a. l. i. u. m. e. u. n. d. a. l. e. c. o. m. p. e. d.
 c. a. p. e. r. u. e. n. t.

Ego G. Bassas o. s. e. i. d. e. a. m. d. i. d. d. n. o. c. u. i. s. b. e. l. l. u. m. i. m. p. r. i. a. l. i. a. u. t. t. e. n. e. t.
 i. n. t. e. o. f. f. i. c. i. o. e. p. i. s. t. o. l. i. c. o. b. e. l. l. u. m. i. n. t. e. n. e. t. r. e. g. a. t. G. o. c. c. y. s. i.

1406, 18 junii.
In platea sub fraxino plebis Zaudi.
Investitura a livello ventinovenale del forno, pascoli, boschi di Marasson.

Il documento, che risulta così attergato (di mano del sec. XVI°?):

«Investitura delle Montagne sora (?) de (?) [...]
Della Regola di Mareson, 1406 Adì 18 Giugno
Altra Fatta rinovazione l'anno 1446 Adì 27 Luggio
Altra Fatta rinovazione l'anno 1597 Adì 9 Luggio
Fatti da Vescovi di Belluno».

Si conserva presso Archivio storico del Libero Maso de i Coi, dove è catalogata alla busta n. 8 doc. 3, (cfr. <http://baliatodaicoi.altervista.org/wp-content/uploads/2017/09/041.-Inventario-bb.-1-40-dellArchivio-storico-del-Libero-Maso.pdf>). È stato trascritto da GIOVANNI SANTIN che, nel merito dello stesso, così annota: «Enrico Scarampi da Asti, vescovo di Belluno e Feltre e conte, rinnova l'investitura a livello ventinovenale del forno, pascoli, boschi di Marasson (Mareson), con gli annessi diritti, concessi a Tommaso del fu Giacomo Masango da Marasson (rappresentante anche dei consorti Antonio, Bartolomeo e Nicolò, fratelli, figli del fu Soraboscho, di Sabet del fu Paolucino di ser Guadagnino, di Andrea del fu Giovanni Neio e di Giovanni del fu Nicolò Arnoldo, di Antonio e Giovanni, fratelli, figli del fu Zuida, del pievato di Zoldo), per il canone annuo di 48 soldi di piccoli ed una libbra di pepe quale censo all'atto della rinnovazione ventinovenale. Rogatario: Ludovico figlio di Bonifaccino Sburlato da Monteber, diocesi di Aequi <<Terme?>>, notaro per autorità imperiale ed ufficiale del vescovo Scarampi. Originale, mm. 353x272; stato di conservazione discreto.»

1. *In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quadringentesimo sexto, indictione quartadecima, die decima octava mensis iunii, in plebe Zaudi videlicet in platea*
2. *sub fraxino, presentibus venerabilibus viris domino presbitero Michaele de Parma priore monasterii Sanctorum Blaxii et Lazarii de Campestrino, presbitero Bertollomeo plebano dicte plebis et*
3. *ser Johanne Petro de Mezano de Civitate Belluni, testibus vocatis, adhibitis et rogatis et aliis. In quorum testium et mei infrascripti notarii presencia reverendus*
4. *in Christo pater et dominus dominus Henricus de Scarampis de Ast, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Bellunensis et Feltrensis atque comes, pro se suisque successoribus iure*
5. *et nomine renovationis, confirmationis et investiture liveli perpetualis episcopatus Bellunensis ad renovandum semper in quolibet capite viginti novem annorum amodo*
6. *et solvendum pro qualibet renovacione libram unam piperis ad bilanciã, cum anulo suo aureo quem in manibus tenebat investivit Thomaxium*
7. *condam Iacobi Masangi de Marassono, plebatus Zaudi, eius proprio nomine et vice Anthoni, Bertollomei et Nicholay fratrum suorum et Iacobi condam Soraboscho*
8. *et Sabet condam Paulucii ser Guadagnini ac Andree quondam Iohannis Neii et Iohannis filii condam Nichollay Arnoldi ac Anthonii et Iohannis fratrum filiorum condam*

9. *Zuide dicti plebatus Zaudi, et pro eorum heredibus presentem investituram recipientem, de forno et nemoribus et aquis ac pasculis et capulis et valdis de Marassono*
10. *ad habendum, tenendum et iure livelario posidendum predictum furnum, nemora et aquista ac pasculla, capula et valda cum omnibus iuribus et pertinenciis suis*
11. *et in eis laborandum et laborari faciendum, edificandum et construendum ac buscandum et buscari faciendum, capulandi et pasculandi ac omnen eorum*
12. *utilitatem ac voluntatem faciendum de ipsis furno, nemoribus, aquis, pasculis, capulis et valdis et eorum iuribus et pertinenciis, prout ipsi livelarii hactenus*
13. *per se et eorum predecessores tenuerunt et possederunt a domino episcopo et episcopatu Bellunensi: possessionem eiusdem furni ac nemorum et aquistorum, pasculorum, capullorum*
14. *et valdorum, quam ipsi livelarii iam habent, eisdem confirmavit. Et promittens supradicto Thomaxio predictis nominibus stipulanti et recipienti solemni stipulatione predictum furnum*
15. *cum nemoribus et aquis, pasculis, capulis et valdis, iuribus et pertinenciis suis ab omni homine, persona, comunitate et universitate legiptime defendere, quarentare,*
16. *autorizare et disbrigare. Quapropter predictus Thomaxius, nominibus quibus supra promittens eius proprio nomine de rato pro predictis eorum consortibus, scilicet se facturum*
17. *et curaturum cum effectu quod predicti eius consortes quodcumque fuerint requisiti huiusmodi investituram aprobabunt, emologabunt, confirmabunt et ratam et firmam*
18. *habebunt, solemni stipulatione promixit prefato domino episcopo pro se et successoribus suis stipulanti et recipienti dare, solvere et respondere prefato domino episcopo seu canipariis et factoribus*
19. *suis qui pro tempore fuerint pro dicto domino episcopo recipientibus perpetualiter singulis annis in festo santi Martini aut octo diebus ante vel post ipsum festum nomine et iure liveli*
20. *solidos quadraginta octo parvorum bone et usualis monete, pacto, condicione et convencionem quod si dicti livelarii uno anno non solverint dictam livelariam responsionem*
21. *in dicto termino, in secundo anno duplum cum pensione solvere teneantur, et si in secundo anno duplum cum pensione non solverint, quod in tercio anno*
22. *cadant ab omni eorum iure predicti liveli, quod ius in ipsum dominum episcopum et eius successores perveniat ipso facto; et quod possint dicti livellarii, dictum eorum ius*
23. *predicti liveli vendere, dare, donare et obligare et alienare cuicumque voluarint²⁸ et totam eorum voluntatem et utilitatem facere, tamen cun licencia prefacti domini episcopi*
24. *et succesorum suorum, salvo quod non liceat ipsis livelariis nec debeant dictum eorum ius dicti liveli vendere vel obligare alicui ecclesie, duci, Marchioni, baroni*
25. *servo, procero vel potenti sive personis prohibitis, per quas ius prefacti domini episcopi in pensione vel renovatione modo aliquo perdi possit, minui vel deteriorari,*
26. *sed solum suis paribus predicta bene servantibus. Que omnia et singula promisserunt dicte partes nominibus quibus supra sibi ad invicem, solempnibus stipulationibus interventibus,*

²⁸ Così nel manoscritto

27. *firma et rata habere et tenere nec contra facere vel venire per se vel alios aliqua ratione, causa vel ingenio, de iure vel de facto, sub pena librarum centum denariorum parvoru*

28. *stipulatione promissa et refectionis dampni, expensarum ac interesse litis et extra;²⁹ et pena soluta vel non, predicta investitura ac omnia et singula suprascripta firma et rata maneant*

29. *et perdurent. Pro quibus omnibus et singulis firmiter atendendis et observandis prefactus dominus episcopus obligavit predicto Thomaxio omnia bona sui episcopatus et dictus Thomaxius*

30. *eisdem nominibus obligavit omnia sua et dictorum consortium eius bona presenciam et futura prefacto domino episcopo pro se et successoribus suis stipulanti et recipienti; salvo semper*

31. *omni iure prefacti domini episcopi et dicti sui episcopatus et alterius cuiuscunque persone. Confines autem predictorum furni, nemorum et aquistorum ac capullorum, pascullorum*

32. *et valdorum tales esse dixit predictus Thomaxius, videlicet: ab una parte est aqua Mayedi, ab alia est saxus de la Zuita cumfinans cum illis de Goyma,*

33. *eundo sicut vadit manssus de Costa confinando viam publicam de post Zovum eundo in Ruitort et a Ruitort in Pelf, de Pelfe in costam de Zollee et a*

34. *dicta costa in Rui de Cance, et a dicto rui in val de Dorigo in Zovum de le rove blanche et eundo per viam montis de Alegis usque ad Maedum*

35. *et a Maedo in Cassasporca sicut vadunt foppe et sicut vadit zovum crepum de Custilin rivando a le crepe de campo cerver. Et forte predictis*

36. *alie sunt coherentie veriores.*

^{SN} *Ego Ludovicus filius Boniffacius Sburlati de Monteber Aquensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius ac notarius et officialis supradicti domini episcopi, predictis omnibus interfui et rogatus scripsi meque subscripsi et in testimonium premissorum signum meum apposui consuetum.*

LXVI bis

Nel nome del Signore, amen. Nell'anno 1406 dalla sua nascita, indizione quattordicesima, il giorno diciotto del mese di giugno, nella pieve di Zoldo, e più precisamente nella piazza sotto il frassino, alla presenza dei rispettabili signori: il signor Michele da Parma, sacerdote, priore del monastero dei santi Biagio e Lazzaro di Campestrino, il sacerdote Bartolomeo, pievano della citata pieve e il signor Giovanni Pietro da Mezzano della città di Belluno, chiamati quali testimoni, fatti intervenire e giurare, e di altri.

Alla presenza di questi testi e del sottoscritto notaio, il reverendo in Cristo padre e signore, il signor Enrico Scarampi da Asti, per grazia di Dio e della sede apostolica, vescovo e conte di Belluno e Feltre, in virtù del diritto e del titolo che detiene di rinnovare, confermare e investire a livello perpetuo, in nome dell'episcopato di Belluno, a proprio vantaggio e a vantaggio dei propri successori, con l'intesa di rinnovare sempre, d'ora innanzi, in capo ad una qualsivoglia scadenza ventinovenale e di soddisfare per qualsiasi rinnovo con una libbra pesata di pepe, con il suo anello d'oro che teneva nelle mani, investì Tommaso del fu Giacomo Masango di Mareson, del pievanato di Zoldo, che riceve a suo nome ed in rappresentanza dei suoi fratelli Antonio, Bartolomeo e Nicolò e di Giacomo del fu Sorabosco e di Sabet del fu Paolucino del signor Guadagnino e di Andrea del fu Giovanni Neio e di Giovanni, figlio del fu Nicolò Arnoldo, di Antonio e Giovanni, fratelli, figli del fu Zuida, del citato pievanato di Zoldo, e a favore dei loro eredi, la presente investitura relativa al forno, ai boschi, ai proventi, ai pascoli, agli incolti e ai terreni sterili e pascolivi di Mareson, al fine di occupare, conservare e possedere a titolo di livello, il citato forno, i boschi, i proventi, i pascoli, gli incolti e i terreni sterili e pascolivi con tutti i diritti e le pertinenze e allo scopo, negli stessi, di lavorare e far lavorare, edificare e costruire e far legname e consentire di far legname, di tagliare e di

²⁹ Lettura dubbia per danno alla scrittura causato dalla piega.

pascolare e di perseguire ogni loro vantaggio e decisione relativa agli stessi forno, boschi, proventi, pascoli, incolti e terreni sterili e pascolivi con i loro diritti e pertinenze, secondo quanto gli stessi livellari finora per sé e per i loro predecessori occuparono, possedettero a titolo di livello, concesso dal vescovo e dall'episcopato di Belluno: il possesso del medesimo forno, dei boschi, dei proventi, dei pascoli, degli incolti e dei terreni sterili e pascolivi che gli stessi livellari già hanno, agli stessi confermò. Dando assicurazione al predetto Tommaso, che stipula a nome degli uomini sopracitati e che riceve l'investitura, con promessa solenne, di difendere, garantire, vincolare e liberare da contenziosi o gravami, secondo legge, il citato forno, con i boschi, i proventi, i pascoli, gli incolti, i terreni sterili e pascolivi, i suoi diritti e pertinenze, nei confronti di qualsivoglia individuo, persona, comunità e consorzio.

Perciò, il citato Tommaso, in nome delle persone sopra ricordate, dando garanzia, a nome proprio per conto dei precitati suoi consorti quanto alla conferma, di farsi naturalmente carico e parte diligente, con successo, circa il fatto che i precitati suoi consorti, tutte le volte che ne saranno richiesti approveranno siffatta investitura, la confermeranno, ratificheranno e la considereranno valida, con promessa solenne assicurò, per sé ed i suoi eredi, il predetto signor vescovo, che stipula e riceve, di dare, pagare e corrispondere allo stesso signor vescovo o ai suoi canipari e fattori, che saranno *pro tempore* incaricati di riscuotere, a favore dello stesso, senza interruzione, in ciascun anno, in occasione della festa di San Martino, o otto giorni prima o dopo la medesima celebrazione, quale corrispettivo per il diritto di livello, quarantotto soldi piccoli di moneta corrente, a patto, condizione e accordo che, se i citati concessionari non effettuassero il suddetto pagamento nel termine convenuto, nell'anno successivo siano tenuti a corrispondere, assieme al fitto, il doppio, e se nel secondo anno non dovessero corrispondere il doppio più il fitto, che nel terzo anno perdano ogni loro diritto relativo al detto contratto di livello, che il titolo ritorni, *ipso facto*, nelle mani del signor vescovo o dei suoi successori, e che possano i sunnominati concessionari, vendere, subconcedere, donare, ipotecare e alienare il predetto loro titolo a chiunque ritengano e agire in piena libertà e a loro vantaggio, pur sempre tuttavia con il permesso del precitato signor vescovo o dei suoi successori, eccezion fatta per ciò che non sia loro consentito e per il divieto di vendere o ipotecare la loro concessione di livello ad alcuna chiesa, duca, marchese, barone, servo, personaggio altolocato o potente, o a individui interdetti, a causa dei quali il diritto relativo al fitto e al rinnovo del predetto signor vescovo possa, in qualche modo, venire a cessare, essere violato o sminuito, divieto che non si applica per gli uomini di condizione pari alla loro che si impegnino ad osservare scrupolosamente quanto sopra esposto.

E tutte queste cose, nel loro insieme e per ciascun singolo aspetto, si sono assicurate vicendevolmente le parti convenute, alla presenza dei testimoni sopraindicati, con solenne patto intervenuto, di ritenere e considerare valide e efficaci e di non disattenderle o contravvenirle, in prima o per interposta persona, per qualche ragione, causa o artificio, di diritto o di fatto, sotto pena di lire cento di denari piccoli e con la garanzia di rifusione del danno, delle spese e degli interessi della controversia e quant'altro; e, corrisposta o meno questa penale, la precitata investitura e tutto quanto sin qui esposto, nel suo insieme e nei singoli dettagli, rimanga confermato e ratificato ed espliciti efficacia. A conferma della volontà di osservare scrupolosamente e di attenersi a questi patti, sia nel loro complesso, sia singolarmente presi, il signor vescovo, sunnominato, gravò con ipoteca a favore del predetto Tommaso tutti i possedimenti del suo vescovado e il citato Tommaso, a nome degli stessi summenzionati, gravò con ipoteca tutti i beni, presenti e futuri, propri e quelli dei suoi consorti sopracitati, a favore del già nominato signor vescovo, che per sé e i suoi successori stipula e accetta; fatto comunque sempre salvo ogni diritto del menzionato signor vescovo e del citato suo vescovado e di qualsivoglia altra persona. Il nominato Tommaso precisò, poi, i confini dei citati forno, boschi, proventi, incolti, pascoli e terreni sterili e pascolivi, ossia: da un lato scorre il Maè, dall'altro sorge il monte Civetta che confina con il territorio degli abitanti di Goima, proseguendo verso il maso di Costa costeggiando la strada pubblica che proviene da *Drio Dof*, proseguendo poi verso il Rutorto e dal Rutorto verso il Pelmo, dal Pelmo lungo la *Costa de' Zollée* e da detta Costa al *rio di Cance* e da detto rio in *val de' Dorigo* al *Dof de le rove bianche* e, seguendo la strada del monte di Alleghe, fino al Maè e dal Maè, da *Casasporca*, come si stendono *le Foppe* e come si stende il *Dof del crep de' Castelin*, terminando alle *crepe de' campo Cerver*. Ma può darsi che, occasionalmente, altri siano i collegamenti più naturali ai predetti luoghi.

^{SN} Io Ludovico figlio di Bonifacio Sberlati da Monteber, della diocesi di Acqui terme, notaio ufficiale per autorità imperiale, e notaio e ufficiale del sopraddetto signor vescovo, ho presenziato con tutte le persone citate e, richiesto, ho scritto e di mio pugno controfirmato e in presenza dei testimoni sopra citati ho apposto il sigillo che uso di consueto.



Il Vescovo Enrico Scarampi nel ritratto che si conserva nella Sacrestia del duomo di Feltre